



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Genova, presso gli uffici della Direzione Demanio e Patrimonio, via di  
Francia 1, piano 17,

Il **COMUNE DI GENOVA**, C.F. \_\_\_\_\_, con sede  
in \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità  
di Direttore della Direzione Demanio e Patrimonio, all'uopo  
autorizzato con Provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**E**

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante, Sig.  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_, munito degli  
appositi poteri

**PREMESSO CHE**

con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ sono stati  
approvati i risultati relativi alla selezione pubblica per l'assegnazione  
dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata acquisito dal  
Comune di Genova, sito in Genova, vico Mele 12R 14R 14AR, ed è  
pertanto stata stabilita l'assegnazione dello stesso immobile a  
\_\_\_\_\_, risultata prima in graduatoria



COMUNE DI GENOVA

sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice;

Tutto ciò premesso, e considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue, quale disciplinare della concessione assentita con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva il \_\_\_\_\_

#### **Art. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, assegna in concessione d'uso a titolo gratuito a \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, che accetta, l'immobile confiscato alla criminalità organizzata ed acquisito in proprietà dal Comune di Genova sito in Genova, vico Mele 12R 14R 14AR, Municipio I - Centro Est, iscritto al N.C.E.U. di Genova alla Sezione GEA, Foglio 83, Mappale 408, Subalterno 27, Categoria C/4 – Consistenza 42 mq (come meglio indicato nell'allegata planimetria).

La concessione, in conformità all'art. 48 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), è finalizzata alla realizzazione del progetto presentato in sede di selezione pubblica, consistente in \_\_\_\_\_

#### **Art. 2 - DURATA**

La durata della concessione d'uso viene fissata, in conformità al relativo avviso di selezione pubblica per l'assegnazione dell'immobile, in **anni 10 (dieci)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito della concessione.



COMUNE DI GENOVA

È facoltà dell'Amministrazione concedere il rinnovo, ove richiesto dal Concessionario, previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene è stato concesso in uso e sempreché non sussista la necessità del Comune di riacquistare la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dalla concessione, dandone avviso al Comune, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.

### **Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

L'immobile viene accettato nello stato di fatto in cui si trova e il Concessionario si obbliga ad assumere a propria cura e spese, senza per questo richiedere rimborsi o indennizzi di sorta, e previa autorizzazione del Comune nella debita forma scritta, e sempre che con ciò non venga mutata la destinazione originaria dell'immobile, tutti gli interventi manutentori ordinari e straordinari dell'immobile stesso, ogni eventuale lavoro di riattamento, miglioramento o addizione, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso.

Restano escluse le spese per la ricostruzione dell'immobile, in caso di rovina anche parziale, nonché le spese per le opere straordinarie di carattere strutturale.

In ogni caso, il Comune, al termine della concessione, acquisisce le opere eseguite senza riconoscimento economico alcuno.

Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificatamente approvata e sottoscritta:

---



COMUNE DI GENOVA

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile concesso, dei suoi impianti e attrezzature, si impegna a rispettare le norme vigenti nel tempo in materia di sicurezza degli impianti ed esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare da fatti dolosi o colposi di qualunque soggetto, compresi i terzi.

Il Concessionario assume inoltre l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile verso terzi, conseguenti alle attività svolte.

Il Concessionario assume l'obbligo di utilizzare il bene concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale presentata in sede di selezione pubblica, come individuata dall'art. 1 del presente atto, di avviare tali attività entro **3 (tre) mesi** dalla stipula dello stesso o dal termine degli eventuali lavori di ristrutturazione dell'immobile e di mantenere inalterata la destinazione del bene concesso per tutta la durata della concessione.

Il Concedente potrà esercitare controlli periodici avvalendosi di personale specializzato e/o organi di polizia per la verifica dell'attività effettuata, oppure effettuare ispezioni, accertamenti d'ufficio e richieste di documenti e/o di eventuali certificati probatori ritenuti necessari.

Il Concessionario si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla stipula del presente atto il nominativo del referente cui il Concedente indirizzerà tutte le comunicazioni relative alla gestione del progetto di cui al precedente art. 1 e a presentare, con cadenza annuale, una



COMUNE DI GENOVA

relazione riepilogativa sull'andamento delle attività svolte per la realizzazione del progetto.

Il Concessionario si impegna a inserire nel materiale divulgativo relativo a ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste lo stemma del Comune di Genova con la seguente dicitura: "Comune di Genova - Bene confiscato alla criminalità organizzata".

Il Concessionario si impegna a esporre nei beni a piano strada una targa in cui, al fine di ricordare la particolare provenienza dell'immobile, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Comune di Genova - Bene confiscato alla criminalità organizzata";

Il Concessionario si obbliga a restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso.

Nel caso in cui si riscontrassero danni al momento della restituzione, l'Amministrazione potrà richiedere al Concessionario l'immediato ripristino del bene dando specifiche prescrizioni in tal senso e, nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle stesse, potrà provvedere in proprio addebitando i costi al Concessionario.

**(Solo se bene vincolato)** Il Concessionario è a conoscenza del fatto che l'immobile è sottoposto a tutela, ai sensi del vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004), e si impegna pertanto a rispettare tutte le indicazioni contenute nell'autorizzazione alla stipula della presente concessione rilasciata dalla competente Soprintendenza in data ... n. ..., qui allegata in copia, che il Concessionario dichiara di ben conoscere e accettare.



COMUNE DI GENOVA

In particolare, il Concessionario si impegna, come specificatamente disposto dalla Soprintendenza, a \_\_\_\_\_.

Il Concessionario prende altresì atto che i progetti per l'esecuzione di eventuali lavori e opere di qualunque genere sul bene oggetto della presente concessione dovranno essere sottoposti alla competente Soprintendenza, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza delle prescrizioni e condizioni stabilite dalla Soprintendenza, comunicata dal Soprintendente al Comune proprietario, dà luogo alla revoca della presente concessione, senza indennizzo.

Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificatamente approvata e sottoscritta: \_\_\_\_\_.

**(Solo in caso di immobile ricadente in area a rischio esondazione)** Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'immobile, oggetto del presente atto, ricade in area a rischio esondazione.

Si obbliga pertanto, in caso di allerta meteo, ad attenersi alle norme comportamentali di autoprotezione reperibili sul sito istituzionale [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it), a chiudere e abbandonare l'immobile di cui trattasi in caso di dichiarazione di una situazione di "ALLERTA METEO ROSSA" da parte della Prefettura di Genova o del Servizio di Protezione Civile della Liguria e a non richiedere al Comune di Genova, in nessun



COMUNE DI GENOVA

tempo, alcun risarcimento in relazione a eventuali danni subiti, in conseguenza di eventi alluvionali, da beni e materiali collocati nell'immobile in argomento.

#### **Art. 4 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario le spese del presente atto, quelle di registro, se e in quanto dovute, le spese afferenti alle utenze e ogni tributo facente carico al Concessionario, nonché ogni altro onere fiscale, presente o futuro, afferente e consequenziale alla presente concessione.

Sono inoltre a carico del Concessionario le spese di amministrazione che saranno corrisposte in rate mensili, o come diversamente concordato, entro la data indicata sugli avvisi di pagamento inviati periodicamente dal Comune di Genova.

#### **Art. 5 - DIVIETI SPECIFICI**

Viene fatto specifico divieto di:

- a) utilizzare l'immobile in oggetto per attività di propaganda politica oppure per attività svolte a favore di partiti politici e sindacati, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina dell'applicazione di canoni ridotti in favore di enti e associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179/1996;
- b) installare apparecchi e congegni, denominati "NEW SLOT", di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento Sale da gioco e giochi leciti, adottato con Deliberazione



COMUNE DI GENOVA

del Consiglio Comunale n. 21/2013.

#### **Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE**

Il Concessionario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente atto e degli esborsi che dovesse sostenere il Comune a causa dell'inadempimento del Concessionario, ha versato in data \_\_\_\_\_, con avviso di pagamento, la somma di euro \_\_\_\_\_.

Tale cauzione sarà restituita solo a fine concessione, senza interessi, dopo la riconsegna dell'immobile, salvo l'incameramento, in tutto o in parte, nel caso di eventuali debiti da parte del Concessionario o nel caso di danneggiamenti all'immobile riscontrati al momento della riconsegna e derivanti dall'utilizzo improprio dello stesso da parte del Concessionario.

#### **Art. 7 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

Il Comune di Genova, previa contestazione al Concessionario, potrà dichiarare la decadenza dalla concessione per inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) qualora intervengano fatti o situazioni che risultino modificativi delle finalità dell'utilizzo dell'immobile e delle attività in esso espletate;
- b) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'immobile;
- c) violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 3, 4 e 5;
- d) cessione a qualsiasi titolo dell'immobile e/o cessione dell'atto di concessione;
- e) irregolarità nella gestione suscettibili di recare danno o pregiudizio al Comune, ove queste non siano eliminate nei modi e nei termini





COMUNE DI GENOVA

fissati dalla Civica Amministrazione;

f) mancata comunicazione di variazioni del Concessionario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: legale rappresentanza, denominazione, domicilio, codice fiscale, sede legale);

g) qualora, successivamente alla stipula del presente atto di concessione, venga verificata la sussistenza, anche a seguito di qualsiasi variazione dell'assetto dell'ente, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 per effetto delle misure di prevenzione, nonché laddove venga verificata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il Concessionario, entro il termine indicato dalla comunicazione delle contestazioni, ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

In caso di decadenza, le opere e gli impianti eseguiti dal Concessionario restano acquisiti alla Civica Amministrazione, senza alcun compenso o rimborso.

#### **Art. 8 - REVOCA**

Il Comune di Genova si riserva la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la presente concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che il Concessionario possa vantare diritto a compensi e indennizzi di sorta, salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.

#### **Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Concessionario, presa visione dell'informativa sui dati personali (art.



COMUNE DI GENOVA

13 Regolamento U.E. n. 679/2016), autorizza la Civica Amministrazione a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla presente concessione amministrativa.

**Art. 10 - DOMICILIO**

Ai fini delle comunicazioni relative al presente atto, la Civica Amministrazione elegge il proprio domicilio nel Palazzo Comunale di via Garibaldi 9 e il Concessionario in .....

**Art. 11 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Genova.

**Art. 12 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

**p. IL COMUNE DI GENOVA**

**p. IL CONCESSIONARIO**